

**Associazione Cure Palliative
di Piombino e della Val di Cornia – OdV-
Ente del Terzo Settore**

STATUTO

Articolo 1. Denominazione e sede.

E' costituita, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, un'associazione denominata "Associazione Cure Palliative di Piombino e della Val di Cornia ODV" organizzazione con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza fini di lucro. Essa ha sede in Piombino, presso l'ospedale civile di Piombino, via Forlanini, n. 24. Il Consiglio direttivo potrà stabilire altrove la propria sede legale, purché nell'ambito del Comune di Piombino, e potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 Durata.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 Finalità e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale: interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 CTS, comma 1, lettera c), promozione della cultura del volontariato (art. 5, comma 1, lettera i).

L'Associazione si prefigge di fornire cure ed assistenza domiciliare integrata ai pazienti "terminali" o comunque "incurabili", in particolare oncologici, nonché di perseguire i seguenti fini:

- promuovere e favorire la conoscenza e lo sviluppo della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna, in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, conferenze, pubblicazioni e seminari;
- promuovere e sviluppare la formazione del personale, medico e paramedico, compreso il volontariato, istituendo corsi di formazione in Cure Palliative per pazienti neoplastici terminali, nell'ottica di ampliare tale pratica ad altre patologie;
- istituire borse di studio relative a progetti finalizzati alla cura ed all'assistenza dei pazienti terminali e/o inguaribili per qualsiasi patologia;
- contribuire ad una evoluzione di una assistenza integrale presso il domicilio dei pazienti terminali, anche con la donazione di strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi;

- favorire e promuovere una concreta solidarietà tra le famiglie e le organizzazioni che si occupano del problema;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale, al fine di adottare provvedimenti tesi a migliorare l'assistenza ai pazienti terminali ed alle loro famiglie;
- mantenere rapporti con Associazioni ed Organizzazioni, associarsi e far parte di organismi nazionali e internazionali, aventi come scopo il coordinamento di tutte le attività relative alla cura ed al sostegno dei pazienti terminali;

E' escluso ogni scopo di lucro dell'Associazione.

L'Associazione agisce nei limiti delle leggi nazionali e regionali e quindi:

- dovrà perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- può esercitare, a norma dell'art.6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale sociale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Queste saranno individuate dal Consiglio direttivo successivamente.
- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, collaboratori e amministratori ed in ogni ipotesi di scioglimento del rapporto associativo
- ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Articolo 4. Patrimonio e fondo comune.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle donazioni, oblazioni, lasciti ed erogazioni in genere, di quanti, persone fisiche o giuridiche sia private che pubbliche, vorranno concorrere a sostenere l'Associazione, nonché dalle quote associative e da eventuali altre entrate e proventi di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore; è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie. Eventuali beni immobili ricevuti sono intestati all'Associazione.

I fondi monetari dell'Associazione devono essere depositati in conto corrente bancario e/o postale ad essa intestati. Su tali conti possono compiere tutte le operazioni il Tesoriere e il Presidente con firma disgiunta, fino al limite di **1000 (mille) euro** ovvero con firma congiunta per importi superiori.

L'Associazione può accettare legati od eredità, previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione con beneficio d'inventario dei beni e dopo valutazione di tutte le responsabilità esistenti.

I beni immobili o mobili registrati sono intestati all'Associazione ai sensi di legge.

Articolo 5. Soci

L'Associazione si compone di:

a) Soci Fondatori. Tale qualifica è attribuita a quelle persone che hanno fondato l'Associazione.

b) Soci ordinari. Tale qualifica è conferita a tutti coloro, Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che chiedono di essere soci e sono ammessi. La richiesta di iscrizione deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo, e deve contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo la esamina secondo criteri non discriminatori e decide sull'ammissione: in caso di decisione negativa, che va comunicata con motivazione all'interessato entro 30 giorni, è ammesso il ricorso entro 60 giorni all'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I soci ordinari contribuiscono al fondo comune dell'Associazione con una quota da determinarsi annualmente dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Sostenitori. Tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a tutte quelle persone che desiderino aderire all'Associazione versando una quota associativa di almeno cento euro.

d) Soci Benemeriti. Tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo a quelle persone che si sono contraddistinte per i servizi resi all'Associazione, innalzandone il nome e la conoscenza; esse possono essere dispensate dal pagamento della quota annuale.

La qualità di socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7.

Articolo 6. Diritti e Doveri dei soci

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione dei bilanci;

I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

E' dovere di ciascun socio rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e partecipare fattivamente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea. I soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di voto in seno all'Assemblea e possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 7. Estinzione del rapporto sociale.

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, decadenza o esclusione*.

Il rapporto sociale non può avere durata temporanea e si estingue soltanto :

- a) con la morte del socio;
- b) con le dimissioni del socio da effettuarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- d) con la decadenza del socio per mancato pagamento di due quote annuali consecutive.
- c) con l'esclusione del socio, previa audizione dello stesso, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali a mero titolo esemplificativo: indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuto, iniziative non approvate dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla piena conoscenza della delibera di esclusione.

In qualsiasi caso di estinzione del rapporto sociale non è mai dovuto al socio receduto il rimborso di quanto versato a titolo di quota o di liberalità. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8. Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea può altresì nominare un *Presidente Onorario*.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il *Segretario* ed il *Tesoriere*.

Articolo 9. Assemblea dei Soci: composizione e funzioni.

L'Assemblea dei soci si compone di tutti i soci, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 5.

L'Assemblea è tenuta di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel Comune di Piombino.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso con lettera ordinaria, fax o e-mail, da inviarsi ai soci almeno venti giorni prima della convocazione, ovvero con l'affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione almeno venti giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare: lo stesso avviso potrà indicare il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera su tutte le materie inerenti alle finalità di cui all'articolo 3 ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.
- elegge ogni tre anni i membri elettivi del Consiglio Direttivo, il Presidente il Collegio dei Revisori, e l'organo di controllo se previsto per legge e stabilisce le direttive generali sull'attività annuale dello stesso.
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti o rappresentati almeno il cinquanta per cento dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

- Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei voti dei presenti. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei

votanti e, in ogni caso, nelle delibere per le elezioni delle cariche sociali e sulla esclusione di un socio o sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

Possono intervenire in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio che ha diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare con atto scritto e per la singola Assemblea da altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di **tre** soci col diritto di voto, oltre quelli di cui ha la rappresentanza legale.

Articolo 10. Presidente Onorario dell'Associazione.

Il Presidente Onorario dell'Associazione può venire designato dall'Assemblea dei soci tra personalità di chiara fama e indiscussa notorietà per alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

La carica di Presidente Onorario cessa soltanto per morte o per dimissioni; in tal caso sarà l'Assemblea a nominare il successore.

Articolo 11. Presidente.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni o di revoca, decisa dall'Assemblea, del Presidente, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo indice la riunione del Consiglio per la nuova rielezione.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed ha la facoltà di stare in giudizio; egli esercita tutti i poteri di ordinaria amministrazione;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno;

- controlla e vigila sull'operato del Segretario e del Tesoriere;

- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento per l'interesse dell'Associazione, sottoponendolo alla prima riunione utile a ratifica del Consiglio Direttivo.

- può compiere tutte le operazioni sui conto correnti bancari e/o postali dell'Associazione con firma disgiunta fino a un massimo di mille euro; congiuntamente con il tesoriere per importi superiori.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 12. Vicepresidente.

Il Vicepresidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente ha funzioni vicarie in assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 13. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra cinque e nove membri elettivi.

I membri elettivi sono eletti dall'Assemblea, scelti tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri elettivi venuti a mancare nel corso del mandato possono essere sostituiti attraverso cooptazione attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo per l'arco del triennio di nomina del Consiglio.

Le dimissioni o la mancanza della maggioranza dei Consiglieri elettivi determinano lo scioglimento del Consiglio Direttivo, che resta per l'ordinaria amministrazione. Entro trenta giorni si procede comunque alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo reputa opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da tre membri del Consiglio. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta per scritto a mezzo telegramma, fax, e-mail o lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata e con affissione della bacheca della sede negli stessi termini di tempo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo di telegramma tre giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In via eccezionale il Presidente può convocare verbalmente il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente riunito e può deliberare quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- esegue le delibere dell'Assemblea e ne segue le indicazioni nella formulazione dei programmi di attività
- decide su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci
- decide la convocazione dell'Assemblea;
- cura l'osservanza dello statuto;
- predispone ed esamina i bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Tesoriere e la valutazione fattane dal Collegio dei sindaci revisori;

- vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

Ad esso spetta qualsiasi potere che non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi. Si applica l'art. 2382 per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano con diritto di voto il Presidente o un rappresentante di eventuali sedi secondarie costituite o costituenti; senza diritto di voto

- il Presidente del Collegio Sindacale (possono essere invitati i membri del Collegio Sindacale);
- esperti o qualunque altro soggetto, anche se non socio, in qualità di consulente.
- L'organo di controllo se costituito

Il Consigliere che risulta assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive può essere escluso dalla carica con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14. Segretario.

Il Segretario dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea nelle rispettive adunanze e ne verbalizza le sedute e le delibere;
- tiene l'elenco dei soci;
- cura la corrispondenza e provvede ad emettere per conto del Presidente gli avvisi di riunione e convocazione;
- in caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono esercitate dal membro in carica più giovane di età del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 Tesoriere.

Il Tesoriere dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile

Il Tesoriere:

- può compiere tutte le operazioni sui conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione con firma disgiunta fino ad un massimo di mille euro; con firma congiunta col Presidente per importi superiori;
- dispone i pagamenti di piccole spese con un fondo di cassa di importo non superiore a mille euro conservando i documenti giustificativi. Il fondo è assegnato all'inizio dell'anno e viene reintegrato al suo esaurimento.
- verifica la regolarità degli estratti conto bancari e postali;
- cura i rapporti con lo studio professionale incaricato della tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo verificandone la rispondenza alle norme di legge.

Articolo 16. Collegio dei sindaci revisori ed organo di controllo.

Il Collegio dei sindaci revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dall'Assemblea in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto nella prima riunione del Collegio all'interno dei suoi membri. Almeno uno dei revisori dei conti deve essere iscritto al registro dei revisori.

L'organo di controllo viene eletto nel caso in cui sia obbligatorio per legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17. Anno sociale.

L'anno sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Quelli successivi avranno inizio il 1° gennaio di ogni anno e termineranno il 31 dicembre.

Articolo 18. Bilancio consuntivo.

Il bilancio annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Esso deve essere depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea a disposizione dei soci.

Nella nota integrativa viene documentato il carattere secondario ed strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 3.

Articolo 19. Bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere messo a disposizione dei soci secondo le modalità di cui all'articolo 18.

I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente.

Articolo 20. Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Sono tuttavia rimborsabili le spese vive sostenute nell'adempimento degli incarichi sociali, previa ratifica del Consiglio Direttivo. Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente od autonomo.

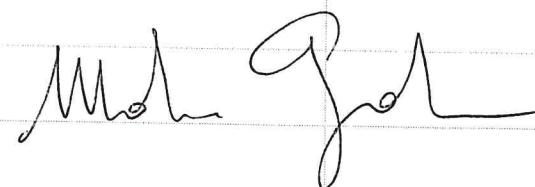
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo necessari per il raggiungimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 21. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo esso avvenga, è deliberato dall'Assemblea, previa nomina di un liquidatore ed il patrimonio viene devoluto secondo la normativa in vigore.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di enti non commerciali ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (quanto previsto dal DLGS 117/2017 -Codice del 3° settore- e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile).

01.10.2019 

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI POGGIOREALE
REGISTRATO 6 DIC 2019 al N. 810 Serie TH
ESATTO € *Carote*
(€), di cui € per trascrizione.

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Ibba Riccardo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
- 6 DIC 2019
UFFICIO TERRITORIALE DI POGGIOREALE